



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N. 74 DEL 24 NOVEMBRE 2023

Oggetto: Definizione dei compensi del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei componenti di Giunta e di Consiglio e dei Commissari Straordinari della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ai sensi del Decreto 13 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1° dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale delle attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle attività produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023, protocollato in pari data al n. 13556, con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Messina", la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna" e la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I. A. A. del Sud Est Sicilia" nonché l'istituzione della circoscrizione territoriale denominata "Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani";

Relazione del Commissario, con l'assistenza del Segretario Generale

In data 28 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 99, il decreto ministeriale (D.M.) 13 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) relativo agli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio.

Il citato D.M. è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 25-*bis*, del DL n. 228/2021 (cd. Decreto Milleproroghe 2022), convertito in L. n. 15/2022, il quale ha soppresso il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prescriveva la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle Camere di Commercio, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti.

Da un punto di vista metodologico, il D.M. recante la determinazione dei criteri sui compensi degli organi delle Camere di Commercio costituisce disposizione successiva e speciale rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), in attuazione della quale è stato adottato il D.P.C.M. n. 143 del 2022, entrato in vigore il 7 ottobre 2022, recante il Regolamento Generale in materia di compensi, gettoni di presenza ed ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione



e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici.

Il DM in esame, che richiama il D.P.C.M. nelle premesse, stabilisce criteri e limiti massimi per la determinazione degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio, tenendo adeguatamente conto delle specificità e delle disposizioni proprie del settore camerale, ma comunque in coerenza con i principi definiti dal citato D.P.C.M., come disposto all'art. 1, comma 1 del citato D.M.

A tal proposito si ricorda che col Decreto Interministeriale 13 marzo 2023 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 99 del 28 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 4-bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in coerenza con i principi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.

I relativi compensi, da attribuire ai predetti organi di amministrazione, sono stati determinati sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico – patrimoniali delle Camere di Commercio, della complessità gestionale delle stesse, del ruolo e del numero di componenti degli organi.

A tal fine, le Camere di Commercio sono state classificate in cinque classi dimensionali, come individuate dall'Allegato "Tabella A" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante: "Regolamento in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici".

Per quanto riguarda la Regione Siciliana, il succitato Decreto Interministeriale, ed in particolare con l'articolo 5 comma 6, ha assegnato all'Assessorato regionale delle Attività Produttive, atteso il ruolo di autorità di vigilanza del sistema camerale siciliano, il compito di attribuire la classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza alle relative Camere di Commercio e di comunicarne l'esito a codesto Ministero.

L'attuale sistema delle Circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Siciliana, nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è stato ridefinito con Decreto Assessoriale n. 840 del 25 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 54-ter comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, notificato al Ministero con nota protocollo n. 1979/A12 del 25 maggio 2023.

Preso atto del recente riordino del sistema camerale della Regione Siciliana, Unioncamere Sicilia, con nota protocollo n. 350/2023 del 22/06/2023, ha trasmesso all'Amministrazione Regionale un documento redatto sulla base dei dati relativi alle imprese al 30 aprile 2023 ed ai criteri di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto Interministeriale, che consente di individuare le classi da assegnare alle Camere di Commercio della Regione Siciliana nell'attuale configurazione.

Tale documento è stato redatto sulla base di uno studio di Unioncamere Sicilia denominato "Report - Il sistema di pesatura della complessità organizzativa delle Camere di Commercio



della Sicilia”, che questa Camera di Commercio ha recepito, con deliberazione n. 30 del 21 aprile 2023, la cui redazione è stata finalizzata ad assicurare il massimo supporto alle Circostrizioni territoriali delle Camere di commercio della Regione, per definire i criteri e i modelli applicativi utili per la valutazione generale dell’Ente e dei suoi dipendenti, utilizzando una metodologia, in linea con la legge nella scelta dei parametri e degli indici, in grado altresì di indicare in maniera uniforme, chiara e coerente, anche la graduazione e la classificazione delle suddette Camere di Commercio.

In ultimo, con nota protocollo n. 27709/6.7.2023, il Dipartimento delle Attività produttive, ha verificato la coerenza del predetto documento con quanto disposto dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143 ed in particolare dall'articolo 5 “Criteri di classificazione degli enti” che ordina gli enti in 5 classi dimensionali, come individuate nella “Tabella A” allegata al Regolamento sulla base dei quattro indici economici (valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale) secondo i valori attribuiti nella “Tabella B” allegata al Regolamento medesimo.

Per quanto sopra, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 6, del Decreto Interministeriale 13 marzo 2023, l’Assessorato, con D.A. n. 25/gab del 7 luglio 2023, trasmesso a questa Camera, con effetto di notifica, con nota registrata al n. 20455 del 7 luglio 2023 ha provveduto ad attribuire le classi dimensionali di cui trattasi, come di seguito specificato:

Circostrizione territoriale Camera di Commercio	Classe dimensionale
Agrigento	II
Caltanissetta	II
Messina	II
Sud Est Sicilia (Catania Ragusa Siracusa)	III
Palermo-Enna	II
Trapani	II

PERTANTO, ai fini della determinazione dei compensi per gli organi amministrativi di questa Camera è necessario fare presente che:

- in sede di prima applicazione, è stata assegnata alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia l'appartenenza alla III° Classe, per la quale l'art 3, lettera c) del DM prevede una spesa complessiva fino a € 280.000, con decorrenza dal 1° marzo 2022;
- alla scadenza o cessazione del mandato, nelle more della nuova definizione della classe dell'Ente, i compensi agli Organi sono corrisposti in via transitoria e salvo conguaglio nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso;



- nel limite della spesa massima complessiva consentita per Camera di commercio della III° fascia, il compenso del Presidente è compreso tra 80.000 e 124.000 euro. I compensi spettanti al Vice Presidente vicario ed ai componenti della Giunta sono stabiliti rispettivamente fino al 30 per cento e fino al 20 per cento del compenso determinato per il Presidente. L'indennità spettante ai Consiglieri è prevista nella misura massima di 1.800,00 euro annui, da rapportare all'effettiva partecipazione alle sedute;
- in nessun caso i compensi e le indennità spettanti ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai componenti di Giunta e di Consiglio sono cumulabili tra loro;
- i provvedimenti consiliari di determinazione dei compensi delle Camere di Commercio devono dare atto del parere preventivo dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti ed alla copertura finanziaria della relativa spesa;
- il DM è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le Camere di Commercio in base alla legislazione vigente.

Inoltre, nel frattempo sono intervenuti sia Unioncamere Nazionale sia il Ministero delle imprese e del Made in Italy a chiarire alcuni punti chiave, propedeutici alla deliberazione dei compensi da parte dei competenti organi camerati.

In particolare, la nota del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 13 giugno 2023 (prot. n. 0197414 del 14 giugno 2023), trasmessa per conoscenza anche all'Ispettorato Generale di Finanza, ha dato risposta ad alcune questioni applicative di primo piano dando la propria interpretazione:

1. INCLUSIONE O MENO DELLA NUOVA SPESA TRA GLI ONERI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FISSATO DALL'ARTICOLO 1 COMMI 591-592 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.

Il Ministero al proposito scrive: "tenuto conto che l'art. 1, comma 25-ter del D.L. n. 228/2021, nel prevedere un nuovo onere obbligatorio per le Camere di Commercio ha nel contempo previsto un'apposita copertura finanziaria, si ritiene di poter convenire con la linea interpretativa secondo la quale gli emolumenti degli organi delle Camere di commercio sono da considerare esclusi dalle voci che concorrono alla determinazione del limite di spesa fissato dall'articolo 1, commi 591-592 della legge di Bilancio 2020";

2. INCLUSIONE O MENO DEGLI ONERI RIFLESSI NEL LIMITE DI SPESA FISSATO DAL DM

Il Ministero al proposito scrive: "Al riguardo giova significare, a titolo di esempio, che il trattamento economico individuale in campo giuslavoristico è di norma espresso al lordo delle imposte o oneri a carico dei percettori e, viceversa, al netto di quegli oneri che sono a carico delle Amministrazioni. Pertanto si ritiene di poter convenire con la linea interpretativa di codesta Unione nazionale delle Camere di Commercio secondo la quale anche gli emolumenti di cui al comma 2 del DM 13 marzo 2023 sono da considerarsi espressi al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti camerati. Qualora la procedura di determinazione dei compensi, per la parte relativa ai soli



oneri riflessi dia luogo ad un importo di spesa complessiva superiore al rispettivo valore massimo indicato nel decreto, si ritiene che le conseguenti risorse aggiuntive necessarie debbano essere reperite – con relativa quantificazione - dalla Camera di commercio interessata mediante la riduzione – per il relativo importo - delle spese di funzionamento”.

Il Ministero poi conclude che *“Tutto ciò si rappresenta ai fini di una omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni in parola, nelle more di eventuali ulteriori precisazioni da parte di questa Amministrazione o altresì del competente Ispettorato Generale del Ministero dell’economia e delle finanze.”*

A tal fine si sottolinea l'importanza dell'intervento ministeriale in ordine all'esclusione degli emolumenti degli organi camerali dal limite di spesa, fissato dall'articolo 1 commi 591-592 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che rende quindi correttamente stanziabile il relativo onere nel Bilancio

Inoltre, si precisa che Unioncamere Nazionale, con nota del 27 aprile 2023, registrata in pari data al protocollo camerale n. 10528, relativamente alla possibilità di stabilire per il Vice Presidente vicario un compenso differenziato e maggiore rispetto a quello dei componenti di Giunta, suggerisce che alla nomina di tale figura si accompagni, anche con atto di Giunta, l'indicazione di uno o più compiti determinati rispetto ai quali il Presidente disponga apposita delega. Il suggerimento risulta fondato alla luce della Circolare M.E.F. n. 74006 del 1° ottobre 2012 (ripresa successivamente dalla nota M.I.S.E n. 1066 del 4 gennaio 2013), che evidenzia come la Legge 580/1993, pur prevedendo la figura del Vice Presidente, sottolinea comunque la provvisorietà dei compiti se svolti in mera sostituzione del Presidente, ossia senza attribuzione di delega permanente che autorizzi a differenziare l'emolumento rispetto a quello degli altri componenti la Giunta.

Infine, appare opportuno, segnalare che l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, prevede il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche - compresa la Camera di Commercio - a pensionati, già lavoratori pubblici o privati.

In questo senso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 18 dicembre 2020, ha precisato che la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di *“lavoratori”* contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento che può dirsi ormai consolidato, in base al quale *“l'uso del termine «lavoratori» e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.*

Unioncamere Nazionale, ha richiesto un parere sull'applicazione della norma alle Camere di Commercio ricevendo risposta con nota prot. n. 555 datata 27 giugno 2023, firmata dal capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

Nella risposta, inviata per conoscenza anche al Ministero delle imprese e del made in Italy, si argomenta la possibilità di superare il generale divieto posto dalla norma, sostenendo che il decreto istitutivo dei compensi *“ha previsto all'art. 5, comma 8, l'imposizione degli oneri*



derivanti dall'applicazione del decreto interamente a carico dei bilanci degli enti camerali interessati, con la conseguenza che gli emolumenti previsti per l'espletamento degli incarichi ivi disciplinati non impatterebbero in alcun modo sulla finanza pubblica". Il parere si sofferma poi sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 19 ottobre 2022 - ossia la sentenza che ha sancito l'incostituzionalità di alcune norme nelle parti in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di Commercio e per il solo periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato - nelle parti in cui si evidenzia che le Camere hanno autonomia finanziaria, intesa come "assenza di finanziamenti statali correnti e di interventi finalizzati a garantirne il risanamento nei casi di deficit accumulati dalla gestione ordinaria" per concludere che "la circostanza secondo cui, a differenza degli altri destinatari del divieto, le Camere di Commercio non gravano sulla finanza pubblica, fa venir meno, ad avviso di questo Ufficio, le esigenze poste a base del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto - legge n. 95 del 2012, che, per l'effetto, potrebbe ritenersi non applicabile al caso in specie".

Da ultimo si segnala che, in attesa di eventuali indicazioni difformi da parte di ANAC, al momento è prevista la pubblicazione dei compensi come introdotti dal DM, secondo quanto disposto dall'art. 14, c. 1 bis, del d.lgs. n. 33/2013 dopo che, in precedenza, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 219/2016, era stata stabilita la gratuità dell'incarico. Ne consegue che il venir meno della gratuità per ciascun Consigliere camerale determinerà l'onere di pubblicazione sul sito camerale per:

- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

TUTTO CIO' PREMESSO il Commissario ritiene equo fissare per la carica di Presidente l'importo pari a € 100.000,00.

Ne consegue che la declinazione degli emolumenti per le altre cariche viene così determinata:

	Emolumento annuo	n. percettori	Spesa totale	%
Presidente	100.000,00	1	100.000,00	100
Vice Presidente vicario	25.000,00	1	25.000,00	25
Componenti della Giunta Camerale	20.000,00	6	120.000,00	20
Componenti del Consiglio Camerale	1.600,00	17	27.200,00	1,6
TOTALE			272.200,00	



TENUTO CONTO CHE, secondo l'art. 3 comma 2, le indennità spettanti ai Consiglieri sono da commisurare all'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, l'indennità piena di € 1.600,00 spetterà in caso di partecipazione a tutte le sedute dell'anno solare, mentre verrà decurtata proporzionalmente in caso di partecipazione ad un numero inferiore rispetto a quelle convocate nell'anno.

Il Dirigente dell'Area Supporto Interno, per quanto riguarda la copertura della spesa, ricorda che per i compensi spettanti per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2022, l'accantonamento a sopravvenienza passiva di € 102.506,00 effettuato a valere sul cdc 361003 BB01, risulta capiente ed è stato determinato tenuto conto delle diverse tipologie di amministratori che si sono susseguiti in virtù dell'applicazione dell'art. 54 ter del D.L. 77/2021 e del relativo contenzioso amministrativo che si è determinato nel corso dell'anno.

Il Dirigente dell'Area Supporto Interno precisa, altresì, che per il 2023 è al momento stimabile una spesa complessiva di € 96.712,33, cui si aggiunge la stima della spesa per oneri riflessi per un totale complessivo di € 39.274,88, quindi entro la soglia massima di € 280.000,00, al di sopra della quale la spesa per oneri riflessi rientra nel perimetro del limite di spesa fissato dall'articolo 1 commi 591-592 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 23 agosto 2022 Regolamento in attuazione dell'art. 1 c. 596 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di competenze, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli Enti pubblici;

VISTA la nota di Unioncamere del 27 aprile 2023 registrata in pari data al protocollo camerale n. 10528 contenente nota illustrativa del Decreto Ministeriale sui compensi degli Amministratori Camerali;

VISTO l'articolo 1, commi 25-bis e 25-ter, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Decreto Milleproroghe 2022) convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15;

VISTO il Decreto 13 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e relativo agli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio;

VISTA la nota del MIMIT prot. n. 0197414 del 14 giugno 2023 avente per oggetto: Riscontro nota trasmessa il 18 maggio e concernente i quesiti pervenuti dalle Camere di Commercio in ordine all'applicazione del Decreto 13 marzo 2023 del Ministero delle Imprese del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.A. n. 25/gab del 7 luglio 2023 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive registrato al n. 20455 del 7 luglio 2023 del protocollo camerale, avente per oggetto: Comunicazione della classe dimensionale economico patrimoniale di appartenenza delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio della Regione Siciliana art. 5 comma 6 del Decreto Interministeriale 13 marzo 2023;

DELIBERA



- Di definire i compensi del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Componenti di Giunta e di Consiglio e dei Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 3 del Decreto 13 marzo 2023, con decorrenza dal 1 marzo 2022 fino al termine del mandato consiliare determinandoli nella misura che segue:

	Emolumento annuo	n. percettori	Spesa totale	%
Presidente	100.000,00	1	100.000,00	100
Vice Presidente vicario	25.000,00	1	25.000,00	25
Componenti della Giunta Camerale	20.000,00	6	120.000,00	20
Componenti del Consiglio Camerale	1.600,00	17	27.200,00	1,6
TOTALE			272.200,00	

- Di stabilire che l'indennità annua di € 1.600,00 spetterà ai consiglieri camerali in caso di partecipazione a tutte le sedute dell'anno solare, mentre verrà decurtata proporzionalmente in caso di partecipazione ad un numero inferiore rispetto a quelle convocate nell'anno;
- Di sospendere temporaneamente l'erogazione dei compensi ai componenti degli organi amministrativi che risultano pensionati pubblici o privati, fino all'acquisizione della definitiva interpretazione circa l'applicabilità dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012 al caso in specie, e alla individuazione del singolo status posseduto ai fini delle puntuali attribuzioni previdenziali e fiscali;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 3 c. 6 del Decreto 13 marzo 2023;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Economia e delle Finanze una volta acquisito il parere dell'Organo di controllo in ordine al rispetto della disposizione del Decreto 13 marzo 2023 e alla copertura finanziaria della relativa spesa ai sensi dell'art. 3 c. 6;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive una volta acquisito il parere dell'Organo di controllo in ordine al rispetto della disposizione del Decreto 13 marzo 2023 e alla copertura finanziaria della relativa spesa ai sensi dell'art. 3 c. 6;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione 1 Disposizioni Generali, sottosezione 2 Atti Generali.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino Belcuore